

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Nella seduta del 09/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 1.7.2008, con l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, pari a € 43.956,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 366,30 ciascuna.
2. Successivamente, con data di riferimento 30.9.2012, procedeva all'estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n. 49. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 177,50 a titolo di "rimborso oneri gestionali".
3. Con ricorso in data 5.12.2016, preceduto da reclamo datato 27.10.2016, parte ricorrente contestava, assistita da un professionista, il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo il rimborso *pro quota* degli oneri pagati e non goduti per una somma pari a € 4.027,71 (di cui € 720,80 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni finanziarie, € 1.456,41 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni di intermediazione, € 1.170,33 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni agente e € 680,17, a titolo di rimborso *pro quota* delle spese assicurative, il tutto al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata) oltre agli interessi legali e al ristoro delle spese di assistenza professionale, quantificate in € 540,80.

4. Con le controdeduzioni l'intermediario convenuto afferma che il contratto (art.3) prevede chiaramente che in caso di estinzione anticipata sono rimborsati solo gli interessi non maturati. Eccepisce inoltre la propria carenza di legittimazione passiva relativamente agli oneri assicurativi.
5. Chiede che il Collegio dichiari il ricorso improcedibile e comunque ne disponga il rigetto.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
2. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti o delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano, come nel caso di specie, la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009 e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010, e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).
4. Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) ove non diversamente stabilito, l'importo da rimborsare debba essere equitativamente determinato secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.
5. Si rileva, nel caso di specie, che le commissioni dell'istituto finanziatore e dell'intermediario finanziario includono attività correlate alla durata del prestito e sono quindi di natura *recurring*; l'intermediario dovrà pertanto provvedere al rimborso di tali oneri, così come delle spese assicurative, secondo il criterio proporzionale *pro rata temporis*. Le commissioni di intermediazione risultano invece di natura *up front*.

6. Alla luce di quanto sopra, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, è pari a € 2.857,37, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni istituto finanziatore</i>				1.518,24	898,29		898,29
<i>Commissioni intermediario finanziario</i>				2.461,54	1.456,41	177,50	1.278,91
<i>Oneri assicurativi</i>				1.149,58	680,17		680,17
Totale							2.857,37

7. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

8. Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle di assistenza professionale, considerato che: (i) le “*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*” che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; (ii) che le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16); (iii) che al fine di un loro eventuale riconoscimento occorre verificare la funzionalità dell'intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; (iv) che, infine, l'orientamento consolidato di quest'Arbitro *in subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l'assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.857,37 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA